Materiale didattico a.a. 2019/2020 – file n. 3

SOMMARIO

- 1. Gli effetti
- 2. Norme imperative e norme dispositive
- 3. Norme primarie e norme secondarie

GLI EFFETTI

Proseguiamo l'analisi della norma giuridica e vediamo ora più da vicino la DISPOSIZIONE.

GLI EFFETTI

La DISPOSIZIONE stabilisce gli EFFETTI, ossia le CONSEGUENZE GIURIDICHE che si applicano al verificarsi degli elementi previsti nella fattispecie.

GLI EFFETTI

Un fatto previsto nella fattispecie si dice RILEVANTE in quanto produce, ossia rende applicabili, determinati EFFETTI GIURIDICI.

ESEMPIO:

Vediamo un esempio di fattispecie ed effetti: l'art. 2043 del CODICE CIVILE.

Art. 2043 (Risarcimento per fatto illecito)

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Come è evidente, alla descrizione di un modello astratto («qualunque fatto ...»), si accompagna la previsione di un effetto: l'obbligo di risarcire il danno provocato.

ESEMPIO:

Vediamo un altro esempio, tratto dalla LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento).

Art. 1 (Libertà di opinione)

I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.

GLI EFFETTI

Una norma può stabilire vari tipi di EFFETTI

GIURIDICI, ad esempio:

1) l'attribuzione di determinate CAPACITÀ.

ESEMPIO:

Torniamo a vedere l'art. 2, comma 1, del CODICE CIVILE, che abbiamo già incontrato. Al verificarsi del fatto previsto nella fattispecie (compimento del diciottesimo anno di età), si applicherà l'effetto stabilito dalla norma (l'acquisto della CAPACITÀ DI AGIRE).

Art. 2 (Maggiore età. Capacità di agire)

La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno.

Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli

atti per i quali non sia stabilita una età diversa.

GLI EFFETTI

Una norma può stabilire anche altri tipi di EFFETTI
GIURIDICI, ad esempio:

2) l'attribuzione di determinate SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE, come diritti e obblighi.

ESEMPIO:

Ad esempio, torniamo a vedere l'art. 2043 del CODICE CIVILE.

Art. 2043 (Risarcimento per fatto illecito)

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

L'art. 2043 costituisce in capo al danneggiante una situazione giuridica soggettiva: l'obbligo di risarcire il danno provocato.

GLI EFFETTI

In base agli EFFETTI, le norme giuridiche possono suddividersi in:

- NORME IMPERATIVE
- NORME DISPOSITIVE

NORME IMPERATIVE E NORME DISPOSITIVE

Le NORME IMPERATIVE sono le norme che stabiliscono EFFETTI NON DEROGABILI per i destinatari. Si tratta pertanto di norme inderogabili, i cui effetti dovranno essere necessariamente applicati.

NORME IMPERATIVE E NORME DISPOSITIVE

Le NORME IMPERATIVE possono a loro volta suddividersi in:

- NORME PROIBITIVE, che <u>vietano</u> di tenere un determinato comportamento, e
- NORME PRESCRITTIVE, che <u>impongono</u> di tenere un determinato comportamento.

ESEMPIO DI NORMA PROIBITIVA:

Vediamo ad esempio l'art. 1471, comma 1, del CODICE CIVILE, che <u>vieta</u> a determinati soggetti di comprare particolari beni:

Art. 1471 (Divieti speciali di comprare)

Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, né direttamente né per interposta persona:

1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura (...).

ESEMPIO DI NORMA PRESCRITTIVA:

Vediamo ad esempio l'art. 1350 del CODICE CIVILE, che impone una determinata forma – atto pubblico o scrittura privata – per una serie di atti, tra cui (al n. 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili.

Art. 1350 (Atti che devono farsi per iscritto)

Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità:

1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili (...).

Scienze motorie - Diritto privato — n. 3 NORME IMPERATIVE E NORME DISPOSITIVE

Le NORME DISPOSITIVE sono le norme che stabiliscono EFFETTI DEROGABILI. Si tratta pertanto di norme i cui effetti saranno applicati se i soggetti interessati non preferiscono stabilire effetti diversi: cosa che è possibile fare, a differenza di quanto avviene per le norme imperative.

ESEMPIO DI NORMA DISPOSITIVA:

Vediamo ad esempio l'art. 1475 del CODICE CIVILE, in materia di compravendita: le spese del contratto e le altre accessorie sono poste a carico del solo compratore, ma – se vogliono – le parti potranno stabilire una regola diversa (ad esempio, suddivisione in parti eguali).

Art. 1475 (Spese della vendita)

Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente.

NORME PRIMARIE E NORME SECONDARIE

Un'altra distinzione molto importante si pone tra

NORME PRIMARIE e NORME SECONDARIE.

Scienze motorie - Diritto privato — n. 3 NORME PRIMARIE E NORME SECONDARIE

Le NORME PRIMARIE sono le norme che STABILISCONO LA DISCIPLINA per un determinato rapporto.

Le NORME SECONDARIE sono le norme che PONGONO

LA SANZIONE per il caso in cui la disciplina prevista da

una norma primaria non sia osservata.

ESEMPIO DI NORMA PRIMARIA:

Vediamo ad esempio l'art. 1346 del CODICE CIVILE, secondo cui l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

Art. 1346 (Requisiti)

L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

NORME PRIMARIE E NORME SECONDARIE

Cosa avviene se l'oggetto di un contratto non rispetti i requisiti previsti dalla norma primaria (art. 1346 cod.

civ.), e quindi sia impossibile, o illecito, o

indeterminato/indeterminabile?

ESEMPIO DI NORMA SECONDARIA:

Risponde a questa domanda l'art. 1418, comma 2, del CODICE CIVILE: la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti nell'art. 1346 provoca la <u>nullità</u> del contratto.

Art. 1418 (Requisiti) COMMA 2

Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346.